

COMUNE DI SANTA MARIA IN CALANCA



LEGGE DI POLIZIA LOCALE

Indice

Art. 1 Scopo e base legale.....	3
Art. 2 Autorità.....	3
I. Quietè pubblica.....	3
Art. 3. In generale.....	3
Art. 4. Giorni di riposo	3
II. Polizia sanitaria.....	4
Art. 5. Igiene pubblica in genere.....	4
Art. 6. Depositi di letame.....	4
Art. 7. Rifiuti.....	4
Art. 8 Insudiciamento di proprietà altrui.....	5
III. Polizia sanitaria.....	5
Art. 9. Pubbliche calamità.....	5
Art. 10. Campeggi.....	5
Art. 11. Custodia dei cani.....	5
Art. 12. Custodia di animali.....	5
Art. 13 Videosorveglianza del suolo pubblico.....	5
IV. Polizia stradale locale.....	6
Art. 14. Circolazione stradale.....	6
V. Polizia rurale.....	6
Art. 15. Vago pascolo.....	6
Art. 16. Concimazione.....	6
Art. 17. Sostanze pericolose per l'ambiente.....	6
VI. Disposizioni penali e finali.....	7
Art. 18. Contravvenzioni.....	7
Art. 19. Procedura.....	7
Art. 20 Disposizioni finali.....	7

Art. 1. Scopo e base legale

Il presente regolamento regola la polizia locale sul territorio del Comune di Santa Maria in Calanca. Segnatamente: il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici, la polizia sanitaria, la polizia stradale locale, la polizia dell'industria e del commercio e la polizia rurale.

Esso ha la sua base legale nell'art. 2 e 5 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni, nell'art. 7 della Legge sulla giustizia penale e nell'art. 4 della Legge d'applicazione del codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP).

Art. 2. Autorità

L'autorità superiore di polizia è il Municipio. Esso è competente per l'applicazione della presente legge e per il rilascio delle disposizioni d'esecuzione. L'esecuzione immediata della legge compete alle persone designate dal Municipio.

I. QUIETE PUBBLICA

Art. 3. In generale

a) Rumori molesti

Gli schiamazzi, le molestie e i rumori in genere che possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.

Lavori rumorosi all'interno dell'abitato possono venire effettuati unicamente dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 07.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

Al sabato a partire dalle ore 08.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

In zona agricola i lavori possono venir effettuati dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 07.00 sino alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 fino alle ore 20.00 e al sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 fino alle ore 19.00.

b) Quietè notturna

Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati all'interno e nelle vicinanze dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. Durante le notti libere previste dall'art. 15 del regolamento comunale sugli esercizi pubblici è ammissibile una deroga fino alle ore 02.00.

Sono vietati tutti i rumori molesti prodotti da veicoli, macchinari e utensili o altro, sia in sosta sia in moto, dopo le ore 19.00 e fino alle ore 07.00, rispettivamente al sabato dopo le ore 18.00. Per determinare i valori limite di immissione fonica (rumori molesti) fa' stato l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico.

A titolo eccezionale, il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 7 giorni di anticipo.

Art. 4. Giorni di riposo

I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni (C.S. 520.100). Quali giorni pubblici di riposo locali vengono inoltre designati i seguenti giorni: Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), Corpus

Domini, Festa Nazionale (1. agosto), Assunzione della B.V. Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1. novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre).

Le attività proibite nei giorni pubblici di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale. È inoltre vietata ogni forma di attività lucrativa non prevista dall'art. 6 della Legge cantonale sui giorni di riposo.

A titolo eccezionale, il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni. La domanda deve essere presentata al Municipio con almeno 7 giorni di anticipo.

II. POLIZIA SANITARIA

Art. 5 Igiene pubblica in genere

Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti anche in casi non previsti dalla presente legge in cui fosse necessario intervenire per la salvaguardia dell'igiene pubblica o privata.

Gli organi di sorveglianza comunali hanno la possibilità di decretare la rimozione con conseguente eliminazione di organismi in ambito fitosanitario (es. processionaria) a carico di un proprietario, qualora gli stessi organismi possano rappresentare un pericolo per la flora e la fauna autoctona, come per l'essere umano. In caso di gravi danni recati a persone, animali o a organismi autoctoni, il proprietario incriminato può essere ritenuto responsabile dei danni dovuti a negligenza.

È vietato fumare:

- a) negli spazi chiusi accessibili al pubblico, salvo che ciò avvenga in appositi spazi separati per fumatori;
- b) all'interno e all'esterno dell'area scolastica (Ostello e parco giochi).

Il Municipio può concedere deroghe al divieto di fumo all'esterno dell'area scolastica durante manifestazioni speciali.

Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti in quei casi non previsti dal presente regolamento in cui fosse necessario intervenire per salvaguardare l'igiene pubblica.

Art. 6. Depositi di letame

Letamai all'interno dell'abitato non sono autorizzati.

Art. 7. Rifiuti

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. È segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti predisposti.

E' permesso smaltire rifiuti unicamente da persone residenti o domiciliati nel Comune. I rifiuti da giardino vanno depositati nei luoghi designati dal Comune (discarica comunale).

Carcasse di animali, carni non atte al consumo e simili devono essere consegnate nel luogo di consegna ufficiale.

È severamente vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto. Su tutto il territorio del Comune di Santa Maria in Calanca vige il divieto di accendere fuochi durante tutto l'anno.

Art. 8. Insudiciamento di proprietà altrui

Chiunque intenzionalmente insudicia cose pubbliche o proprietà private altrui è punito con multa, se non si tratta di danneggiamento ai sensi dell'art. 144 CP. Questo vale anche per depositi di scarti di materiale o materiale da demolizione.

III.POLIZIA SANITARIA

Art. 9. Pubbliche calamità

In caso di pubbliche calamità o di eventi straordinari che creano uno stato di necessità (incendi, inondazioni, forti nevicate e simili) il Municipio può ordinare il lavoro comune da parte di tutti gli abitanti abili, con mezzi di lavoro che posseggono, ed ognuno è tenuto a presentarsi agli ordini dell'autorità.

Art. 10. Campeggi

Sul suolo pubblico è vietato erigere tende e il parcheggio di carrozzoni, roulotte, camper o simili.

Art. 11. Custodia dei cani

La custodia di cani è regolamentata tenor Regolamento per la custodia di cani sul territorio del Comune di Santa Maria in Calanca emanato il 4 aprile 2007.

Art. 12. Custodia di animali

Tutti gli animali vanno custoditi in modo da non cagionare pericolo a terze persone, ad altri animali oppure a sé stessi.

Gli animali non devono poter fuggire da recinzioni o proprietà private. In caso di pericolo di fuga, il Municipio potrà ordinare sia la costruzione di misure di sicurezza adeguate, a spese del proprietario dell'animale, sia l'allontanamento di animali che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano particolarmente la quiete pubblica.

All'interno delle zone nucleo, residenziale e villaggio non possono essere installati allevamenti di animali di piccole, medie o grandi dimensioni, compresi apiari.

Per la custodia di animali e insetti particolari, esotici o che potrebbero essere pericolosi fanno stato le prescrizioni delle autorità federali e cantonali competenti. In ogni modo va garantita l'incolumità delle persone e la quiete pubblica.

Art. 13 Videosorveglianza del suolo pubblico

Strade, piazze e piazzali pubblici possono essere sorvegliati tramite videocamera che non consente l'identificazione di persone.

Il Municipio può autorizzare operazioni di videosorveglianza localmente delimitate che consentono l'identificazione delle persone se l'uso della videosorveglianza appare utile e necessaria a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e se la collettività viene avvisata dell'uso della videosorveglianza tramite apposite insegne.

Il materiale raccolto tramite la videosorveglianza deve essere cancellato dopo un lasso di tempo massimo di 100 giorni. Resta riservata la sua conservazione per più lunga durata e la sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento aperto prima della scadenza dei 100 giorni di natura penale o civile, in particolare nell'ambito di una richiesta di risarcimento avanzata prima della scadenza del suddetto termine.

I punti di raccolta dei rifiuti sono videosorvegliati, tenor Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Santa Maria in Calanca emanato il 30 marzo 2010.

IV. POLIZIA STRADALE LOCALE

Art. 14. Circolazione stradale

La circolazione stradale locale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia.

È inoltre vietato parcheggiare in luoghi dove in seguito viene impedito il transito regolare, tranne nei luoghi espressamente designati per tale scopo. È parimenti vietato sporcare le strade, le piazze e le pubbliche vie. In caso di infrazione il Municipio potrà ordinare misure di pulizia e porre le spese relative a carico dei responsabili.

In caso di danneggiamenti delle strade comunali, il Municipio ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni.

V. POLIZIA RURALE

Art. 15. Vago pascolo

Le zone boschive sono regolate dal diritto forestale.

Sul territorio di Santa Maria in Calanca in modo ristretto e al di fuori dall'abitato (nel raggio di 100 m dall'abitato) è permesso il vago pascolo dal 10 settembre al 9 maggio.

Art. 16. Concimazione

Per lo spargimento di colaticcio, letame e ogni genere di concime valgono le disposizioni degli Uffici cantonali di agricoltura e dell'ambiente.

L'utilizzazione di qualsiasi altro concime o liquame richiede l'autorizzazione del Municipio, il quale valuterà l'idoneità del concime o del liquame tenendo in considerazione le esigenze di tutela dell'ambiente e di eventuali esalazioni moleste.

Art. 17. Sostanze pericolose per l'ambiente

Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso o il deposito di sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della qualità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardo l'uso delle sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari.

Durante i periodi segnalati dal Municipio di scarsità d'acqua potabile è vietato lavare piazzali, autovetture, ecc. ed è vietato l'uso di qualsiasi tipo di prodotto nocivo per l'ambiente e per gli animali.

VI. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 18. Contravvenzioni

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e ai decreti del Municipio emanati in applicazione dello stesso saranno punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00. Le spese di procedura saranno da accollare ai colpiti.

Art. 19 Procedura

Il Municipio intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, se del caso tramite l'amministrazione comunale.

Contro le decisioni penali amministrative del Municipio può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa autorità entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione di multa.

Le decisioni su opposizione possono essere impugnate al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per il resto si applicano le norme della legge sulla giustizia penale inerenti la procedura penale innanzi alle autorità amministrative.

Art. 20. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Approvata dall'Assemblea comunale il 19.12.2019